SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 545)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1977

Disposizioni in ordine agli enti interregionali di sviluppo agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, dispone quanto segue:

« Le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine all'Ente Delta padano - ente di sviluppo, all'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, all'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, sono trasferite alle Regioni competenti per territorio, con le modalità di cui al presente articolo.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, è nominato un commissario straordinario per ciascuno degli enti interregionali indicati nel precedente comma, in sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione in carica.

Il commissario straordinario nel termine di 90 giorni, prorogabile una volta sola, provvede, d'intesa con le Regioni interessate, alla ripartizione dei beni, delle attività e passività, del personale degli enti interregionali indicati nel primo comma ed all'assegnazione alle distinte gestioni regionali, che vengono attribuite alle Regioni competenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

per territorio ed amministrate, alla scadenza del termine anzidetto, in base alle norme emanate dalle Regioni medesime ai sensi della presente legge.

Le funzioni di sviluppo attribuite all'Opera nazionale combattenti ed all'Ente nazionale per le Tre Venezie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono trasferite alle gestioni di cui al precedente terzo comma, congiuntamente ai beni ed al personale occorrenti per l'esercizio delle funzioni stesse.

Resta salva la disposizione di cui all'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

L'articolo 6 innanzi riportato prevede la attribuzione alle Regioni competenti per territorio delle gestioni derivanti dalla ripartizione degli enti interregionali, affinchè le stesse siano amministrate in base alle norme regionali emanate in conformità ai princìpi della legge-quadro 30 aprile 1976, n. 386, e quindi in base alle norme di entificazione delle distinte gestioni regionali, che costituiscono il presupposto amministrativo-contabile, cioè la struttura preparata dal commissario governativo per il nuovo ente, la cui istituzione è demandata al legislatore regionale.

Poichè alla scadenza del termine ultimo (23 gennaio 1977) non sono state emanate le dette norme regionali, ne consegue la necessità di prorogare la gestione commissariale governativa.

Infatti, il carattere interregionale degli enti, che non può ritenersi caducato in dipendenza della scadenza del predetto termine, non consente di realizzare il trasferimento degli stessi sotto la vigilanza delle Regioni, se non con l'osservanza dei princìpi e delle modalità indicati nel ripetuto articolo 6.

D'altr ocanto, non appare possibile che — sulla base di atto amministrativo — le Regioni possano prendere in consegna le gestioni regionali, con imputazione allo stesso ente Regione dei diritti ed obblighi e dei rapporti relativi.

In base alla legge-quadro, le attività di sviluppo e la prosecuzione ad esaurimento delle attività di riforma fondiaria devono essere decentrate in apposito ente, che succede all'ente istituito con legge statale.

In questa sede si ritiene altresì necessario prevedere alcune norme di carattere transitorio, intese ad eliminare difficoltà riscontratesi nella fase della regionalizzazione degli enti interregionali.

Ciò premesso, il presente disegno di legge provvede:

a prorogare le gestioni commissariali governative fino all'epoca del subentro degli organi di amministrazione nominati dalle Regioni;

a disporre che l'ente regionale continui la trattazione degli affari amministrativi e contenziosi in corso, fino alla loro definizione, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

a disporre che, salva diversa intesa fra le Regioni, gli affari aventi carattere indivisibile siano trattati e definiti dall'ente regionale nel cui territorio ricade ora la sede dell'ente interregionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 6, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, è prorogato fino al subentro degli organi di amministrazione nominati in base alle leggi regionali emanande in conformità ai princìpi della citata legge 30 aprile 1976, n. 386.

Per la definizione degli affari amministrativi e contenziosi non definiti alla scadenza della gestione commissariale governativa, restano ferme le funzioni di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fatte salve le intese tra le Regioni interessate in ordine a singoli casi, gli affari, le attività e le passività non divisibili restano attribuiti alla gestione o ente regionale nel cui territorio ricade la sede legale dell'ente interregionale.